

m-dg		
03402702202 TRIBUNALE DI PARMA-SEGRETARIA		
N. 1727		
26 GIU 2020		
UOR	CC	RUO
Funzione 1	Macroattività 2	Attività 2
Fascicolo 5.2	1	Sottofascicolo

1.2.2  
5.2

51.2  
16



TRIBUNALE DI PARMA

Regolamentazione delle udienze del settore penale del Tribunale con riferimento al periodo di tempo compreso tra il primo ed il 31 luglio 2020.

Il Presidente del Tribunale di Parma ed il Presidente della Sezione Penale,

rilevato che, in sede di conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2020, numero 28, è stato riportato alla data del 30 giugno 2020 il termine finale del periodo di tempo all'interno del quale, sulla base di provvedimenti organizzativi emessi dai capi degli uffici giudiziari, poteva essere legittimamente disposto, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il rinvio generalizzato ad altra data delle udienze penali che non presentano connotazioni di urgenza ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del decreto legge 17 marzo 2020 n.° 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 numero 27 ed ulteriormente modificato con il decreto legge 30 aprile 2020 n.° 28; tanto premesso, osservano quanto segue.

Con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge numero 28/2020 viene innanzitutto a mancare la base normativa per procedere alla celebrazione delle udienze con imputati detenuti mediante collegamenti in videoconferenza da remoto anche al di fuori dei casi contemplati dall'articolo 146 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Pertanto, le udienze riguardanti imputati detenuti, ivi comprese quelle di convalida dell'arresto e quelle relative a giudizi instaurati con le forme del rito direttissimo, dovranno essere nuovamente celebrate con la presenza in aula di tutti i soggetti processuali, fatta eccezione appunto per i casi contemplati dal citato articolo 146 bis delle disposizioni di attuazione.

Il ripensamento del legislatore circa il termine finale del periodo di tempo all'interno del quale i capi degli uffici giudiziari potevano disporre il rinvio generalizzato delle udienze è la diretta conseguenza dell'obiettivo miglioramento della situazione sanitaria del Paese, che registra da diverse settimane una progressiva -anche se molto lenta- diminuzione del numero dei nuovi contagi e dei decessi cagionati dal virus COVID-19.

Tuttavia, è un dato di fatto altrettanto obiettivo quello che l'epidemia cagionata dal suddetto agente infettivo non può affatto considerarsi terminata, dal momento che sono tuttora attivi plurimi e pericolosi focolai di contagio.

Dunque, allo scopo di scongiurare il rischio di un nuovo aumento dei casi di una malattia che ha ampiamente dimostrato di essere in grado di produrre effetti letali o comunque gravemente invali-

danti, occorre tuttora rispettare con il massimo rigore le cautele previste dai provvedimenti normativi emanati dopo l'inizio dell'emergenza sanitaria proprio in vista della finalità di impedire il diffondersi dell'infezione.

In previsione dell'entrata in vigore della modifica contenuta nella legge di conversione del decreto legge numero 28/2020, il Presidente della sezione penale ha tenuto riunioni in videoconferenza con i giudici togati del settore penale del Tribunale il 23 giugno 2020 e con i giudici onorari assegnati alla sezione penale il 25 giugno 2020.

In occasione delle suddette riunioni, tutti i partecipanti hanno convenuto circa la necessità di un provvedimento organizzativo di carattere generale che precisi in quale modo le disposizioni normative tuttora in vigore in tema di prevenzione della diffusione del contagio possano continuare ad essere applicate nell'attività del settore penale di questo Tribunale.

Le misure di cautela più efficaci ai fini della prevenzione del contagio restano quelle basate sul ricorso a dispositivi ed a pratiche di protezione individuale (quali l'uso di mascherine protettive ed il lavaggio frequente delle mani) e quella consistente nel cosiddetto distanziamento sociale. Proprio l'attuazione di quest'ultima precauzione presuppone quindi che, mediante idonee previsioni organizzative, si faccia in modo di limitare il più possibile il numero delle persone contemporaneamente presenti nelle aule d'udienza.

Ora, il conseguimento di questo risultato può essere propiziato con l'elaborazione da parte di ciascun giudice dell'udienza preliminare, giudice del dibattimento o presidente di collegio di una riorganizzazione dei ruoli delle udienze fissate per il mese di luglio che preveda congrui intervalli temporali tra un procedimento e l'altro. Per quanto riguarda le udienze preliminari e le udienze dibattimentali monocratiche e collegiali, l'ampiezza di tali intervalli potrà essere commisurata alla prevedibile durata della trattazione di ogni fascicolo, che potrà essere stimata sulla base, ad esempio, del numero delle persone convocate come testimoni e del grado di difficoltà dell'oggetto delle deposizioni oppure del numero dei partecipanti ad una discussione oppure ancora della sommatoria di tali fattori.

Per quanto specificamente riguarda le udienze dibattimentali cosiddette "*filtro*" o di "*smistamento*", appare ragionevole che i nuovi cronoprogrammi prevedano che sia trattata una media di sei processi per ciascuna ora di udienza, con la precisazione che, per evitare interruzioni idonee a cagionare la formazione in aula di pericolosi assembramenti di persone, sarà opportuno che, una volta terminato l'accertamento della costituzione delle parti, la decisione relativa ad eventuali eccezioni preliminari o riti alternativi sia assunta dal giudicante in un'udienza successiva.

Gli impegni derivanti dagli accordi stipulati con le rappresentanze sindacali del personale amministrativo comportano che, in occasione di ciascuna udienza, deve essere assicurata agli ausiliari del

giudice la fruizione di una pausa della durata effettiva di almeno 30 minuti e che comunque le udienze preliminari e quelle dibattimentali monocratiche non possano terminare oltre le ore 17:30.

Potrà dunque verosimilmente accadere che il numero ed il grado di difficoltà dei processi previsti dai ruoli di udienza del mese di luglio (gran parte dei quali sono stati formati prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria) siano tali da impedire di fatto il conseguimento del duplice risultato di trattare tutti i giudizi nell'arco di tempo disponibile e di interporre una congrua separazione temporale tra gli orari di inizio dei procedimenti.

In presenza di una siffatta situazione, il giudice od il presidente del collegio deputato alla celebrazione dell'udienza avrà dunque cura di selezionare i procedimenti che potranno essere ragionevolmente trattati nel corso della giornata di lavoro, facendosi guidare in tale operazione dai criteri di priorità previsti dalla legislazione vigente e dai provvedimenti organizzativi tuttora operativi per il Tribunale di Parma. Le dimensioni relativamente ridotte delle aule di udienza presenti nel palazzo di giustizia non consentono il rispetto della fondamentale cautela del distanziamento interpersonale nei processi in cui il numero delle parti è particolarmente elevato. Pertanto, in questo caso l'udienza potrà essere celebrata soltanto se sarà disponibile una sala più capiente in una struttura diversa dagli edifici in cui ha sede il Tribunale di Parma.

Per consentire alle parti di avere tempestivamente conoscenza dei procedimenti che, sulla base delle previsioni del presente provvedimento, potranno essere effettivamente celebrati nel periodo di tempo compreso tra il primo ed il trentuno luglio 2020, così come è avvenuto per il mese di giugno saranno comunicati al Procuratore della Repubblica in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla locale Camera Penale appositi elenchi, che indicheranno la data dell'udienza, il giudice competente, i numeri identificativi dei procedimenti (continueranno, dunque, a non essere esplicitati i nomi degli imputati), l'aula ed i nuovi orari di trattazione dei processi, che dovranno essere distribuiti nell'arco di tempo disponibile per la celebrazione di ciascuna udienza in modo tale da evitare la contemporanea presenza di un numero eccessivo di persone nelle aule e negli spazi comuni del palazzo di giustizia. Gli stessi elenchi dovranno essere altresì pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Parma. I processi che non compariranno negli elenchi saranno rinviati con provvedimenti emessi fuori udienza, che saranno comunicati al Pubblico Ministero e, tramite S.N.T. (Servizio Notifiche Telematiche) o comunque per via telematica mediante la posta elettronica certificata, ai difensori delle parti private. Laddove risulterà necessario, i provvedimenti di rinvio saranno notificati, a cura della cancelleria, anche personalmente alle parti private.

La tempestiva pubblicazione dei cronoprogrammi delle udienze potrà auspicabilmente consentire al Pubblico Ministero ed ai difensori delle parti private di comunicare, ove risulti concretamente possibile, ad imputati, parti civili, testimoni, periti e consulenti i nuovi orari dei singoli processi, in

modo da cercare di contenere i disagi connessi all'osservanza delle regole di cautela imposte dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria.

In virtù delle ragioni sottese all'emissione del presente provvedimento, in occasione di ciascuna udienza penale occorrerà dunque continuare a rispettare le reciproche distanze di sicurezza tra i componenti dei collegi giudicanti, gli ausiliari del giudice, il Pubblico Ministero, le parti private ed infine i testimoni ed i periti. Inoltre, tranne che per il momento iniziale delle audizioni di testimoni, periti e consulenti, tutte le persone presenti in aula, compresi i magistrati requirenti e giudicanti ed i loro ausiliari, dovranno indossare mascherine protettive che coprano naso e bocca.

Per quanto riguarda il settore penale del Tribunale di Parma, anche per il mese di luglio gli avvocati potranno continuare a procedere al deposito degli atti e delle richieste riguardanti i procedimenti pendenti davanti ai giudici del dibattimento ed ai giudici dell'ufficio GIP – GUP per via telematica, con lo strumento della Posta Elettronica Certificata. Potranno pertanto continuare ad essere presentate con tale modalità, a titolo di esempio, le liste testimoniali, le istanze relative a soggetti sottoposti a misure cautelari, le opposizioni ai decreti penali di condanna, le richieste di rilascio di copie di atti processuali e le richieste di riesame delle misure cautelari reali.

Gli indirizzi di posta PEC utilizzabili per i depositi restano quelli già a suo tempo comunicati agli organismi dell'Avvocatura e cioè per il dibattimento penale:

[penale.tribunale.parma@giustiziacert.it](mailto:penale.tribunale.parma@giustiziacert.it)

e per l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell'udienza preliminare:

[gip.tribunale.parma@giustiziacert.it](mailto:gip.tribunale.parma@giustiziacert.it)

Anche per il mese di luglio gli accessi agli uffici di cancelleria degli avvocati e dei comuni cittadini continueranno ad essere consentiti previo appuntamento da fissarsi con l'apposito programma informatico presente nel sito Internet del Tribunale di Parma.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i magistrati, togati ed onorari, della Sezione Penale e dell'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari e per l'Udienza Preliminare, al Procuratore della Repubblica in sede ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale di Parma.

Inoltre, il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito Internet del Tribunale di Parma.

Parma, 26 giugno 2020

Il Presidente del Tribunale di Parma

Dottor Pio Massa



Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale

Dottor Gennaro Mastroberardino

